



COMUNE DI MATERA
Città dei Sassi
Ufficio Segreteria Generale



REGOLAMENTO DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

Approvato con atto di C.C. n. 30 del 23.04.2008
Modificato con atto di C.C. n. del

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di elezione e l'esercizio delle funzioni del Difensore civico del Comune di Matera, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del D.lgs. 267/2000 ed in conformità ai principi stabiliti nell'art. 39 dello Statuto comunale.

ART. 2 - FUNZIONI

1. Il Difensore civico comunale è il garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, in quanto organo di tutela e difesa degli appartenenti alla Comunità cittadina ed espressione della democrazia civica e municipale.
2. In particolare il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi collettivi o diffusi dei soggetti indicati nel successivo art. 7.
3. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione comunale, degli uffici e dei servizi comunali, delle istituzioni, delle aziende ed enti collegati e/o dipendenti dal Comune di Matera nonché degli altri soggetti pubblici sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune.
4. Il Difensore Civico interviene su richiesta o di propria iniziativa nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici servizi e uffici, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, buon andamento, efficienza, trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riferimento allo svolgimento dei singoli procedimenti e all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.
5. Il Difensore Civico non è sottoposto a rapporti di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

ART. 3 - ELEZIONE

1. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi componenti.
2. L'elezione avviene entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio comunale. In mancanza, provvede, nei successivi 30 giorni, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari.
3. Il Sindaco, con avviso pubblicato per almeno 15 giorni all'albo pretorio del Comune, sul sito INTERNET del Comune ed in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico, invita gli interessati a presentare le candidature alla carica di Difensore civico.
4. Nella domanda, il candidato deve rendere dichiarazioni riguardanti il possesso dei requisiti per la elezione nonché la sua posizione in riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal presente regolamento. Alla domanda deve essere allegato in curriculum vitae.

5. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, la Commissione consiliare preposta agli organi istituzionali esamina le domande pervenute e formula l'elenco dei candidati eleggibili, da sottoporre al Consiglio comunale.

ART. 4 - REQUISITI DEL DIFENSORE CIVICO

1. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini italiani residenti nel Comune di Matera, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, che siano o siano stati:
 - a) Professori ordinari di università in materie giuridiche;
 - b) Magistrati;
 - c) Avvocati dello Stato;
 - d) Avvocati patrocinanti in Cassazione;
 - e) Dirigenti nella Pubblica Amministrazione.

ART. 5 - INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

1. Al Difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per l'elezione alla carica di Consigliere comunale.
2. Non possono, altresì, essere eletti Difensore civico:
 - a) il Sindaco, gli assessori ed i Revisori dei Conti in carica del Comune di Matera o coloro che abbiano ricoperto tale carica nel precedente mandato amministrativo;
 - b) coloro che ricoprono una carica elettiva pubblica (parlamentari nazionali ed europei, consiglieri regionali, provinciali e comunali, membri di consorzi tra Comuni, membri di Comunità Montane) o siano stati candidati nella tornata elettorale amministrativa che ha eletto il Consiglio comunale in carica;
 - c) i componenti degli organi di controllo interno del Comune di Matera;
 - d) i dipendenti del Comune di Matera;
 - e) chi è coniuge o abbia rapporti di parentela o di affinità fino al quarto grado con amministratori, direttore generale, segretario generale, dirigenti del Comune di Matera;
 - f) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti politici;
 - g) coloro che nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale intrattengano rapporti economici o professionali non occasionali con l'Amministrazione comunale;
 - h) chi ha riportato condanne penali ed è stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - i) chi è stato destituito dal pubblico impiego.
3. Qualora il Difensore civico svolga attività professionale, non deve esercitarla nei confronti del Comune, né nei confronti dei cittadini, se ciò implica rapporto con il Comune stesso. Non può inoltre svolgere attività, di qualunque tipo, che possa portare ad un conflitto di interessi con i compiti derivanti dal proprio mandato, né pregiudicare l'autorevolezza ed il prestigio della funzione.
4. Qualora, successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni indicate nei commi precedenti, il Consiglio comunale la contesta al Difensore civico notificandogli, mediante il Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni ed eventuale documentazione entro 20 giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva, sulla base degli atti in suo possesso, di quelli prodotti dall'interessato e di eventuali accertamenti disposti d'ufficio, qualora sia definitivamente accertato che sono venuti meno uno o più

requisiti prescritti dalla norma predetta, dichiara la decadenza dall'incarico, a scrutinio segreto e con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio comunale. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

ART. 6 - DURATA DELL'INCARICO

1. Il Difensore civico resta in carica per tutta la durata del Consiglio comunale che lo ha eletto, e decade con esso.
2. Le dimissioni del Difensore civico sono presentate per iscritto al Sindaco. Esse sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Difensore civico decade dal suo incarico nel caso in cui sopravvenga una delle condizioni che ne osterebbe la nomina.
4. Il Difensore civico è revocato dal suo incarico per violazioni della legge, dello Statuto e dei Regolamenti comunali, e per gravi inadempienze dei doveri d'ufficio, sulla base di una mozione motivata presentata al Presidente del Consiglio comunale e firmata da almeno un quinto dei consiglieri.
5. Sia la decadenza che la revoca del Difensore civico devono essere pronunciate dal Consiglio comunale con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
6. Il Consiglio comunale, in caso di dimissioni, decadenza o revoca del Difensore civico prima del termine naturale dell'incarico, provvede alla surroga entro 90 giorni dalla cessazione dell'incarico, con le modalità indicate dall'art. 3 del presente regolamento, a meno che non voglia attingere alle candidature già in suo possesso.
7. Il Difensore civico può essere rieletto una sola volta.

ART. 7 - RICHIESTA DI INTERVENTO E LIMITAZIONI

1. Il Difensore civico può esercitare il suo intervento d'ufficio e deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di tutti i cittadini che gli si rivolgano. In particolare il suo intervento può essere richiesto:
 - a) da coloro che risiedono o dimorano abitualmente nel territorio comunale;
 - b) da coloro che abbiano un rapporto qualificato non saltuario ed occasionale, con il territorio comunale per ragioni di lavoro o di studio;
 - c) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), hanno proprietà immobiliari nel territorio comunale;
 - d) dalle imprese che hanno la sede sociale o una filiale nel territorio comunale;
 - e) dalle associazioni che hanno la sede sociale nel territorio comunale o che vi svolgano in maniera non occasionale la loro attività.
2. Non possono ricorrere al Difensore civico:
 - a) il Sindaco, gli assessori ed i Revisori dei Conti in carica per questioni attinenti il loro mandato amministrativo;
 - b) i Consiglieri comunali per questioni attinenti il loro mandato elettivo, fatto salvo il caso del controllo sulle deliberazioni comunali;

- c) le pubbliche amministrazioni;
- d) il Direttore generale, il Segretario generale, i Dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione comunale per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro nei confronti dell'Amministrazione stessa.

ART. 8 - MODALITA' DELL'INTERVENTO - FACOLTA' E PREROGATIVE

1. Il Difensore civico, nell'esercizio del suo mandato, esercita tutte le facoltà del diritto di accesso previsto per i consiglieri comunali. In particolare egli può:
 - a) consultare gli atti in possesso dell'Amministrazione comunale, delle aziende, consorzi ed enti a cui il Comune partecipa, nonché dei concessionari di pubblici servizi;
 - b) convocare il Dirigente, il responsabile del servizio interessato e il responsabile del procedimento e richiederli documenti, notizie, chiarimenti ed informazioni, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. Detta documentazione deve essergli fornita con la massima completezza, esattezza e celerità.
2. Il Difensore civico riferisce entro trenta giorni l'esito del proprio operato, per iscritto, al cittadino che ha richiesto il suo intervento. Entro il medesimo termine segnala agli organi comunali competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
3. Il Difensore civico può esperire tentativi di conciliazione su richiesta scritta dell'istante. L'Amministrazione comunale è tenuta a convocare l'istante, con la presenza del Difensore civico, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di conciliazione.
4. Il Difensore civico può invitare l'organo comunale competente ad adottare gli atti amministrativi che ritiene opportuni, concordandone eventualmente tempi e contenuti.
5. Tutte le volte che ne ravvisi la necessità, il Difensore civico può segnalare singoli casi o questioni di particolare gravità al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, richiedendo che siano discussi in Consiglio comunale.
6. Il Difensore civico può denunciare al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Direttore generale ed al Segretario generale le inefficienze degli uffici e chiedere l'adozione di opportuni provvedimenti, anche disciplinari, nei confronti dei responsabili nei casi in cui:
 - a) gli venga impedito, differito o ritardato senza giustificato motivo l'accesso alle notizie, agli atti ed alle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo;
 - b) non vi sia disponibilità all'esame congiunto della pratica o del procedimento nei termini fissati dal Difensore civico;
 - c) non venga rispettato indebitamente il termine massimo per il compimento del procedimento;
 - d) nella formazione di un atto o del provvedimento, non si tenga conto, senza adeguate motivazioni, delle osservazioni formulate dal Difensore civico.
7. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, il Direttore generale ed il Segretario generale comunicano al Difensore civico le decisioni adottate entro trenta giorni dalla denuncia.

ART. 9 - RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI

1. Il Difensore civico presenta al Sindaco, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione relativa all'attività svolta nell'anno precedente.

2. La relazione viene affissa all'Albo pretorio del Comune.
3. La relazione annuale del Difensore civico deve contenere:
 - a) l'illustrazione dei casi seguiti;
 - b) il dettaglio delle disfunzioni, ritardi, omissioni e illegittimità riscontrate;
 - c) suggerimenti, proposte o iniziative volte alla loro eliminazione;
 - d) eventuali suggerimenti per migliorare la funzionalità amministrativa dell'ente e l'efficienza dei servizi;
 - e) indicazioni utili a garantire l'imparzialità delle decisioni assunte dall'ente.
4. Il Sindaco trasmette copia della relazione al Presidente del Consiglio, agli Assessori, ai Capigruppo, al Collegio dei Revisori dei Conti, al Direttore generale, al Segretario generale ed a tutti i dirigenti del Comune, oltre a chi ne faccia motivata richiesta.
5. Il Difensore civico può essere convocato per una audizione dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio comunale, dalle Commissioni consiliari permanenti e Speciali d'Inchiesta.

ART. 10 - CONTROLLO DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERAZIONI DEL COMUNE

1. Il Difensore Civico interviene presso altre amministrazioni se la richiesta del cittadino riguarda disfunzioni, carenze e attività di loro competenza, ma solo per conoscere la situazione lamentata ed esprimere il proprio parere.

ART. 11 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1. L'Amministrazione comunale, oltre ai locali, assicura al Difensore civico le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento del suo incarico. Alla loro determinazione ed alla dotazione dell'eventuale personale di supporto all'ufficio provvede la Giunta comunale, sentito il Difensore civico.
2. il Difensore civico deve essere a disposizione dei cittadini per almeno quattro ore settimanali.
3. Egli stabilisce l'orario di accesso al pubblico in maniera da assicurare la massima compatibilità con gli orari di lavoro dei cittadini.

ART. 12 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al Difensore civico è corrisposta un **compenso** mensile pari al 50% di quella spettante al Sindaco del Comune di Matera. Spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per motivi strettamente connessi al suo mandato.